

(Sezione 6 – Questioni relative alla presunta aggressione al signor Luis Marsiglia)

SELVA, ALBERTO GIORGETTI e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il « caso » della presunta aggressione al signor Luis Marsiglia aperto in Parlamento il 20 settembre 2000 è stato chiuso con la piena confessione dell'autore di avere inventato tutto: non è mai stato aggredito, si è procurato da solo i pochi lividi e le poche graffiature che sono stati riscontrati sul suo corpo;

la stessa scritta *juden raus* accompagnata da una svastica nei pressi e all'interno dell'edificio dove abita il presunto aggredito è stata dipinta da Marsiglia;

è stato dato credito pregiudiziale ed acritico ad una denuncia che, anche tenendo presente la personalità di Marsiglia, appariva molto dubbia, mentre non si è dato alcun peso alle perplessità, ai forti dubbi espressi dall'opposizione circa l'esistenza stessa dell'aggressione;

il Ministro dell'interno Bianco senza alcun dubbio il 26 settembre definì alla Camera che « il fatto è di chiara marca antisemita » dando una indicazione unilaterale agli inquirenti;

di conseguenza si è scatenata una massiccia campagna di denigrazione della città di Verona, coinvolgendo nelle accuse di razzismo e antisemitismo gli amministratori e i politici di centrodestra —:

da quali fonti il Governo abbia ricavato la certezza per le dichiarazioni del Ministro Bianco alla Camera, se risultino i motivi per cui si è attesa la confessione del Marsiglia per svelare le mistificazioni quando tutti gli elementi che dimostravano l'inesistenza del fatto dovevano già essere in possesso degli inquirenti nel periodo dal 19 settembre 2000, data della denuncia, al 26 settembre 2000, quando il Ministro Bianco parlò alla Camera dei deputati, nonché i motivi per cui nel corso delle

indagini si sono perquisite case di esponenti di AN e di Azione Giovani, lambiti così dai sospetti che la confessione di Marsiglia ha dimostrato del tutto infondati.
(3-06474)

(24 ottobre 2000)

(Sezione 7 – Iniziative del Governo per la tutela e la manutenzione degli alvei dei fiumi)

CAPITELLI, GUERRA, GUERZONI e PEZZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la recente alluvione che ha colpito le regioni del nord del Paese ha evidenziato problemi relativi alla tutela e protezione del bacino del Po;

le variazioni climatiche che si sono registrate in questi anni anche in Italia fanno prevedere per il prossimo decennio un diverso regime delle piogge;

il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato che saranno necessari interventi per decine di miliardi per la messa in sicurezza del fiume Po —:

quali iniziative siano state assunte e si intendano assumere per la verifica, la progettazione ed esecuzione di opere di tutela e manutenzione da attuarsi in tempi rapidi, nel rispetto dell'esigenza della pulizia degli alvei dei fiumi e della tutela della flora e della fauna, con il pieno coinvolgimento degli enti locali.
(3-06475)

(24 ottobre 2000)

(Sezione 8 – Iniziative del Governo in materia di ordine pubblico)

MANZIONE e MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le cronache degli ultimi giorni riportano nuovamente la notizia di un ennesimo delitto di matrice camorristica, che

apre l'ipotesi dell'esistenza di una nuova guerra tra le « famiglie » per il controllo del narcotraffico nel vesuviano;

in questa occasione l'agguato si è verificato proprio nel cuore di Somma Vesuviana a poca distanza dalla stazione della Circumvesuviana e da una scuola;

le circostanze di luogo e di tempo in cui si è consumato il delitto, rendono evidente la necessità di predisporre delle misure idonee a garantire maggiormente l'incolumità dei cittadini —:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

(3-06476)

(24 ottobre 2000)

(Sezione 9 — Iniziative del Governo in materia di commercio)

ORTOLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i commercianti su aree pubbliche e quelli a posteggio mobile, più noti come ambulanti, rappresentano circa 120.000 piccole aziende che offrono beni e servizi di prima necessità ai consumatori, sia nelle città che nelle aree rurali;

la recente ordinanza del ministero della sanità, che prescrive che vengano adeguate alle norme igienico-sanitarie le aree mercatali, comporta per tali operatori adempimenti di difficile e costosa realizzazione e il termine ravvicinato del settembre del 2001, mentre gli obblighi a carico dei comuni sono fissati due anni dopo;

la necessità di ristrutturare i mercati regionali è stata riconosciuta a valere sui fondi della legge n. 41 del 1988, ma nel frattempo non è mai intervenuto il decreto attuativo rendendo così la disposizione inapplicabile;

l'introduzione dell'euro al 1° gennaio 2002, pone a carico degli operatori la necessità di rinnovare i misuratori fiscali: gli ambulanti riscontrano difficoltà di accesso agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, vista la paralisi della legge seguita alla sua regionalizzazione, né possono utilizzare tali incentivi per il rinnovo dell'automezzo che potrebbe per loro essere considerato come un bene strumentale —:

quali indirizzi il Governo intenda assumere per superare i problemi segnalati, eventualmente anche esercitando poteri sostitutivi in relazione agli adempimenti regionali e degli enti locali. (3-06477)

(24 ottobre 2000)

**PROPOSTA DI LEGGE CERULLI IRELLI: NORME GENERALI
SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (6844)**

(A.C. 6844 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta disposizioni che hanno valore di principi generali dell'ordinamento in materia di attività amministrativa. Resta ferma la disciplina stabilita dalle disposizioni di settore compatibili con i principi stabiliti dalla presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Finalità).

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disciplina stabilita dalle disposizioni di settore resta ferma in quanto compatibile con le disposizioni ed i principi della presente legge.

1. 1. Guarino, Sanza.

(A.C. 6844 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Attività amministrativa di diritto privato).

1. Salvi i casi di poteri amministrativi espressamente conferiti da leggi o da re-

golamenti, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato. In ogni caso le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Attività amministrativa di diritto privato).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.

2. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In forza del principio di sussidiarietà i provvedimenti amministrativi sono adottati dall'amministrazione più vicina agli interessi ai quali si tratta di provvedere.

2. 2. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il vizio della volontà risultante dalla difformità degli interessi concretamente perseguiti dall'amministrazione e quelli indicati dalla legge è sempre causa di annullamento dell'atto, anche se questo è di diritto privato.

2. 3. Guarino, Sanza.

(A.C. 6844 – Sezione 3)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE****ART. 3.***(Provvedimento amministrativo).*

1. Nell'esercizio di poteri amministrativi, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante procedimenti amministrativi secondo la disciplina stabilita dalle leggi e dai regolamenti.

2. Per la disciplina generale del procedimento amministrativo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.***(Provvedimento amministrativo).*

Al comma 1, sostituire le parole: dalle leggi e dai con le seguenti: da leggi e.

3. 4. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: adottati in esecuzione della legge.

3. 1. Guarino, Sanza.*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati e non eccede in alcun caso la misura indispensabile a conseguire le specifiche finalità di volta in volta effettivamente perseguite.

3. 2. Guarino, Sanza.*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati.

3. 5. La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero le corrispondenti disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome per le amministrazioni regionali o provinciali e per le amministrazioni disciplinate dalla legge regionale o provinciale.

3. 3. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero le corrispondenti disposizioni emanate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome.

3. 6. La Commissione.**(A.C. 6844 – Sezione 4)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.***(Comunicazione).*

1. Salve espresse deroghe previste dalla legge, il provvedimento amministrativo è comunicato integralmente ai destinatari nelle forme stabilite da disposizioni legislative e regolamentari.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Salvo che la legge disponga diversamente, il provvedimento acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione. Il provvedimento può contenere una motivata clausola di immediata efficacia ed esecutività.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Comunicazione).

Al comma 1, sostituire le parole: da disposizioni legislative e regolamentari con le seguenti: da leggi e regolamenti.

4. 3. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente.

3. I provvedimenti sanzionatori ovvero limitativi od ablativi della sfera giuridica dei destinatari acquistano efficacia solamente con la comunicazione a questi ultimi. Negli altri casi il provvedimento può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.

4. 1. Guarino, Sanza.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , trasmessa così come previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. 2. Nardini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: il provvedimento aggiungere le seguenti: a carattere non sanzionatorio.

4. 4. La Commissione.

(A.C. 6844 – Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Esecuzione d'ufficio).

1. Il provvedimento amministrativo che produce obblighi o limitazioni nella sfera giuridica di terzi è eseguito coattivamente, senza necessità di una previa pronuncia dell'autorità giudiziaria, nei casi e nei modi indicati dalla legge.

2. Il procedimento di esecuzione d'ufficio di obblighi fungibili è disciplinato dalle amministrazioni interessate con normativa regolamentare sulla base dei principi stabiliti dalla legge.

3. Il provvedimento amministrativo che produce obblighi fungibili è eseguito dal soggetto interessato nel termine e secondo le modalità stabiliti dallo stesso provvedimento. Quando l'amministrazione competente accerta l'inadempimento, il provvedimento, previa motivata comunicazione, è eseguito d'ufficio a spese dell'obbligato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Esecuzione d'ufficio).

Al comma 1, dopo le parole: dell'autorità giudiziaria, aggiungere la seguente: solamente.

5. 1. Guarino, Sanza.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Quando l'amministrazione competente, previa diffida, accerta l'inadempimento, il provvedimento è eseguito d'ufficio a spese dell'obbligato. Dell'avvio dell'esecuzione è data comunicazione al soggetto inadempiente.

5. 3 La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'amministrazione deve preventivamente contestare l'inadempimento all'interessato e consentire a questi di formulare osservazioni secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. 2. Guarino, Sanza.

(A.C. 6844 – Sezione 6)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Sospensione).*

1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa, in presenza di gravi ragioni, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere; è sempre indicata la durata della sospensione, che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi, con facoltà di proroga per una sola volta, salvo che sia diversamente disposto da norme speciali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 6.***(Sospensione).*

Al comma 1, sostituire le parole: in presenza di con la seguente: per.

6. 5. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: in presenza di gravi aggiungere le seguenti: e motivate.

6. 3. Nardini.

Al comma 1, dopo le parole: la legge attribuisce aggiungere la seguente: espressamente.

6. 4. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: è sempre indicata la durata fino alla fine del comma con le seguenti: salvo che non venga disposta da un organo giurisdizionale o che sia diversamente stabilito da norme speciali, la sospensione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore ai sei mesi e può essere ulteriormente pro-

rogata per una sola volta per una nuova durata non superiore a quella qui indicata.

6. 1. Guarino, Sanza.

Al comma 1, dopo le parole: tale potere; aggiungere le seguenti: salvo che la sospensione non venga disposta da un organo giurisdizionale,

6. 2. *(nuova formulazione)* La Commissione.**(A.C. 6844 – Sezione 7)****ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Revoca).*

1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero in presenza di modifica dei presupposti di fatto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 7.***(Revoca).*

Al comma 1, dopo la parola: attribuisce aggiungere la seguente: espressamente.

7. 1. Guarino, Sanza.

Al comma 1, sostituire le parole da: per sopravvenuti motivi fino alla fine del comma con le seguenti: solamente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero in presenza di una modifica di quei presupposti che avevano determinato l'adozione del provvedimento che forma oggetto di revoca.

7. 2. Guarino, Sanza.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero in presenza di modifica dei presupposti di fatto.

7. 4. Nardini.

Al comma 1, sostituire le parole: dei presupposti di fatto con le seguenti: dei medesimi presupposti di fatto del provvedimento. Ove ne ricorrano i presupposti l'amministrazione è tenuta a risarcire i danni agli interessati.

7. 5. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Qualora il provvedimento che forma oggetto di revoca abbia determinato il formarsi di situazioni favorevoli all'interessato, l'amministrazione è tenuta a risarcire il danno che ne deriva. A tal fine il provvedimento di revoca contiene l'indicazione della misura del risarcimento offerto. Le controversie relative all'insorgenza, misura ed esecuzione dell'obbligo di risarcimento sono devolute alla cognizione degli organi di giustizia amministrativa.

7. 3. Guarino, Sanza.

(A.C. 6844 – Sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Nullità).

1. È nullo il provvedimento amministrativo:

a) che è stato adottato in carenza della forma richiesta *ad substantiam* da legge o regolamento;

b) che è stato adottato da un ente pubblico locale incompetente per territorio;

c) che è stato adottato in violazione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica e gli organi amministrativi;

d) che è stato adottato in carenza di oggetto o contenuto determinati o determinabili;

e) che è destinato a soggetto inesistente.

e) *identica.*

2. È altresì nullo il provvedimento amministrativo nei casi indicati dalla legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Nullità).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ad substantiam con le seguenti: sotto pena di nullità.

8. 3. Marotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, nell'ambito della stessa amministrazione, il provvedimento adottato in violazione delle norme sulla ripartizione della competenza tra gli organi di direzione politica e gli organi amministrativi.

8. 5. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

8. 4. Nardini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) che è stato adottato in violazione delle norme che ripartiscono le competenze fra Stato, regioni ed enti locali.

8. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) che è stato adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali il relativo potere è attribuito.

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 2.

8. 2. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

(A.C. 6844 – Sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Annullabilità).

1. È annullabile il provvedimento viziato per incompetenza, adottato in violazione di norme imperative, o viziato per eccesso di potere.

2. È viziato per incompetenza il provvedimento adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali il relativo potere è attribuito.

3. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

4. Resta salva la facoltà di regolarizzazione, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale.

5. All'annullamento del provvedimento amministrativo può provvedere d'ufficio l'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, salva convalida ovvero conversione dello stesso, laddove ne ricorrono i presupposti.

6. La retroattività dell'annullamento si estende agli atti successivi a quello annullato legati ad esso da un diretto rapporto di causalità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

(Annullabilità).

Al comma 1, sostituire le parole da: viziato per incompetenza fino a: o viziato per con le seguenti: adottato in violazione di legge ovvero di qualsiasi altra norma o provvedimento ad esso riferibile, ovvero viziato da incompetenza o.

9. 1. Guarino, Sanza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì annullabile il provvedimento adottato in esito ad un procedimento preordinato alla formazione di un atto differente da quello concretamente adottato.

9. 2. Guarino, Sanza.

Al comma 2, premettere le parole: Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente articolo 8 in materia di nullità degli atti amministrativi,

9. 3. Guarino, Sanza.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. Nardini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I vizi di natura esclusivamente formale non sono causa di annullamento quando non hanno potuto dispiegare alcuna influenza sul contenuto del provvedimento o sulla sua provenienza.

9. 4. Guarino, Sanza.

Al comma 3, sostituire le parole: sul procedimento o sulla forma il cui contenuto *con le seguenti:* sul procedimento o sulla struttura formale dell'atto.

9. 8. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Marotta.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 10, premettere il seguente comma:

01. Il provvedimento amministrativo viziato nei modi di cui agli articoli 8 e 9, può essere dichiarato nullo ovvero essere annullato di ufficio, in presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, salva la facoltà di convalida ovvero di conversione, ove ne ricorrano i presupposti.

9. 5. Cerulli Irelli.

Al comma 5, dopo le parole: del provvedimento amministrativo *aggiungere le seguenti:* con altro provvedimento pubblico e motivato.

9. 9. Nardini.

Al comma 5, dopo le parole: può provvedere d'ufficio *aggiungere le seguenti:* per motivi di interesse pubblico,

9. 12. La Commissione.

Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero conversione.

9. 10. Nardini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'annullamento di un provvedimento amministrativo comporta di diritto l'annullamento di tutti gli atti ad esso consequenziali.

9. 6. Guarino, Sanza.

Al comma 6, dopo le parole: dell'annullamento *aggiungere le seguenti:* , qualora determinato o convalidato dall'autorità giudiziaria o da altro organo previsto dalla legge,

9. 11. Nardini.

(A.C. 6844 – Sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 10.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Abrogazione di norme).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

10. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

(A.C. 6844 – Sezione 11)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE: JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264, IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI (7011) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANGEMI; NAPOLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI (6914-7049-7217)

(A.C. 7011 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7011 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 2.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 4.** Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 15.** Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente al 30 giugno 2000 ».

* **0. 1. 2. 5.** Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono, altresì, regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano presentato ricorso al tribunale amministrativo regio-

nale. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

0. 1. 2. 16. Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

0. 1. 2. 10. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Le università, tenuto conto delle risorse disponibili e dei risultati conseguiti dagli studenti iscritti « con riserva » nell'anno accademico 1999-2000 provvedono a regolarizzare le iscrizioni degli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: per il rilascio di titoli fino alla fine dell'emendamento.

0. 1. 2. 3. Siniscalchi, Petrella, Giardiello, Massa.

All'emendamento 1.2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al

presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

*** 0. 1. 2. 2.** Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

***0. 1. 2. 9.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine del comma con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

0. 1. 2. 8. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole da: universitari per il rilascio fino a: risultano iscritti con le seguenti: di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,

0. 1. 2. 11. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: di altro corso con le seguenti: dello stesso corso.

0. 1. 2. 6. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 2, sostituire le parole: abbiano superato la prova con le seguenti: risultino in posizione utile nelle graduatorie.

0. 1. 2. 12. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui all'articolo 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami.

0. 1. 2. 14. Dedoni, Capitelli, Mauro.

All'emendamento 1. 2, comma 3, dopo le parole: i requisiti aggiungere le seguenti: di merito.

0. 1. 2. 13. Bracco.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono valide le deliberazioni già adottate dalle università pur se in contrasto con la presente legge.

0. 1. 2. 7. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, limitatamente agli studenti iscritti dalle università per l'anno accademico 1999/2000 e che hanno sostenuto almeno un esame dei rispettivi corsi di laurea.

0. 1. 2. 1. De Franciscis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 – 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di so-

spensiva dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, presso le quali gli studenti stessi risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che abbiano superato la prova di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

1. 2. La Commissione.